

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 17319/2026  
Roma, lì, 13/05/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIA VIGNALE  
MARIA DANIELA BORSELLINO  
BRUNO GIORDANO  
VINCENZO PEZZELLA  
FABIO ANTEZZA

Presidente  
relatore

Sent. n. sez.551/2026  
PU - 28/4/2026  
R.G.N. 6624/2026

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sui ricorsi proposti da

[REDACTED]

[REDACTED]

avverso la sentenza resa il 28/10/2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;  
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;  
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni , che ha chiesto  
il rigetto del ricorso;  
lette le conclusioni dell'avv. [REDACTED] che nell'interesse di [REDACTED]  
parte civile costituita, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.  
lette le conclusioni dell'avv. [REDACTED] per [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] per [REDACTED] che insistono per l'annullamento della sentenza impugnata  
limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente ex art. 622  
cod. proc. pen..

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente  
riformando la sentenza resa il 28 giugno 2024 dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato non

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878f295e4bcf  
Firmato Da: MARIA DANIELA BORSELLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 651a4ed3e23699c



doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] in ordine al reato di lesioni colpose loro ascritto, ex artt. 40, 113 e 590 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato la condanna dei predetti in favore della parte civile al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in sede civile, e al pagamento delle spese di giudizio sostenute nel grado.

Si addebita a [REDACTED] e [REDACTED] di avere in concorso tra loro, il primo quale responsabile del settore servizi manutentivi e il secondo quale dirigente del settore Quattro - Area tecnica - del [REDACTED] cagionato le lesioni riportate dalla persona offesa, per colpa generica e per colpa specifica, derivante dalla violazione degli obblighi previsti dall'art. 107 d.lgs. 10 agosto 2000 n. 267, consistita, in particolare, nel non avere provveduto alla manutenzione della strada e non avere predisposto la segnalazione della situazione di pericolo, così concorrendo a cagionare la caduta del pedone [REDACTED] nel canale di scolo corrente a margine della banchina stradale e le conseguenti lesioni personali, giudicate guaribili in 24 giorni.

2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i due imputati.

3. [REDACTED] con atto sottoscritto dall'avv. [REDACTED], deduce quanto segue:

3.1. Vizio di motivazione apparente e mancante per omessa valutazione di una prova decisiva, anche nella forma del travisamento, nonché violazione degli artt. 578, 125, 192 codice di rito e 40 cod. pen., poiché la Corte di appello, pur dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha eluso l'obbligo di esaminare compiutamente i motivi di impugnazione proposti dall'imputato, ai fini della decisione sulle statuizioni civili, in violazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273.

Ed infatti secondo il più alto Consesso di legittimità, la Corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi a confermare la condanna civile, sulla base della mancata prova della innocenza dei due ricorrenti, ma avrebbe dovuto fornire un esaustivo apprezzamento della loro responsabilità, obbligo al quale la Corte di merito si è sottratta.

Osserva il ricorrente che il Tribunale aveva fondato la posizione di garanzia del [REDACTED] sul fatto che gli era stato affidato il servizio di manutenzione del [REDACTED] con decreto dirigenziale 23 febbraio 2015 e l'infortunio si è verificato nel febbraio 2016.

Con l'atto di appello, però, la difesa aveva censurato la totale pretermissione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione 2014-2016) prodotto agli atti, che definiva le competenze gestionali e attribuiva la manutenzione stradale all'ufficio tecnico del Quarto settore, diretto da [REDACTED] nel quale [REDACTED] operava quale responsabile della manutenzione, ma attribuiva la tutela e salvaguardia della incolumità personale degli



utenti della strada e la sicurezza urbana all'area vigilanza del Quinto settore competente anche all'installazione e manutenzione della segnaletica stradale.

Tale delibera era stata completamente ignorata dal Tribunale e la Corte ha eluso la censura, rinviando alla motivazione formulata dal Tribunale e omettendo ogni valutazione sul documento, incorrendo così nel vizio di violazione di legge.

3.2 Vizio di motivazione e violazione degli artt. 578 codice di rito, 41 cod. pen., 2051 cod. civ. poiché l'odierno ricorrente aveva contestato con l'atto di appello la ricostruzione della dinamica dell'incidente, deducendo l'interruzione del nesso causale per caso fortuito, integrato dalla condotta abnorme della vittima.

Sulla base delle dichiarazioni testimoniali era emerso che la caduta era stata determinata da una manovra improvvisa realizzata per evitare un veicolo, mentre il gruppo di pedoni, in violazione dell'art. 190 del Codice della strada, camminava sul lato destro della carreggiata, nello stesso senso di marcia dei veicoli.

La giurisprudenza ha affermato che il fatto colposo del danneggiato può integrare caso fortuito, quando la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto.

I giudici di appello hanno eluso questa censura, valorizzando una circostanza di dettaglio, che la difesa aveva evidenziato solo al fine di dimostrare le contraddizioni testimoniali.

3.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili poiché l'appello della difesa contestava la sussistenza della condotta omissiva e la Corte, limitandosi a fare rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, non ha individuato la posizione di garanzia connessa all'omessa segnalazione della situazione di pericolo, presupponendo in capo al [REDACTED] l'esistenza di detto compito amministrativo, senza confrontarsi con le censure formulate con l'atto di impugnazione.

3.4. Con memoria pervenuta il 2 aprile 2026 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo:

3.4.1. Violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e dell'obbligo di cognizione piena nella declaratoria di prescrizione, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01.

3.4.2. Motivazione apparente e *per relationem* alla sentenza oggetto di censura, in quanto la Corte ha rinviato alla motivazione del Tribunale, sebbene con l'appello si fosse denunciata l'omessa valutazione del P.E.G..

3.4.3. Violazione degli artt. 40, comma 2, e 43 cod. proc. pen. in quanto la posizione di garanzia del funzionario comunale va verificata in relazione alla sua competenza effettiva. La Quarta sezione di questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 35843 del 2021, in un caso paradigmaticamente analogo, ha affermato che si rende necessario verificare la sussistenza della posizione di garanzia, ma anche la conoscibilità da parte dell'imputato e che, in ipotesi di organizzazioni complesse caratterizzate da un riparto



interno, occorre valutare gli atti organizzativi che distribuiscono concretamente le competenze tra i diversi funzionari.

Nel caso in esame, il Piano esecutivo di gestione del [REDACTED] nel testo vigente all'epoca dei fatti, attribuisce la tutela e salvaguardia dell'incolumità degli utenti della strada al Quinto settore e non al Quarto, ma la Corte non ha mai esaminato questo documento.

Con memoria pervenuta il 24 aprile 2026 l'avv. [REDACTED] ha ribadito le argomentazioni svolte e ha insistito per l'annullamento delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

4. [REDACTED] con atto sottoscritto dall'avv. [REDACTED], deduce:

4.1. Vizio di motivazione e violazione degli articoli 578, 125 cod. proc. pen. e 40 cod. pen. in ordine alla conferma delle statuizioni civili poiché la motivazione della Corte risulta inconciliabile con gli esiti della istruttoria dibattimentale. Come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello che dichiara la prescrizione del reato deve confrontarsi con i motivi di impugnazione dell'imputato ai fini della decisione sulle statuizioni civili e non può limitarsi a rilevare la mancata prova della innocenza.

Nel caso in esame, la Corte si è sottratta a tale obbligo e in particolare non ha valutato l'assunto difensivo secondo cui l'organo competente in materia di regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica sulle strade di proprietà del Comune coincide con il Sindaco, come previsto dall'art. 5 commi 3, 6 e 7 del Codice della strada.

4.2. Violazione degli artt. 578 codice di rito, 590, 41 cod. pen. e 2051 cod. civ. in relazione alla conferma delle statuizioni civili, poiché la sentenza si limita a valutare come inconsistenti gli atti di impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui si spendono ad ipotizzare una dinamica alternativa ritenendola fondata su mere congetture.

L'appello aveva infatti contestato la ricostruzione della dinamica dell'infortunio, sostenendo che il nesso causale fosse stato interrotto per caso fortuito, integrato dalla condotta abnorme della vittima, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, in quanto la caduta era stata determinata da una manovra improvvisa posta in essere mentre il gruppo di pedoni violava l'art. 190 del Codice della strada.

Il difensore rileva, inoltre, che l'atto di appello evidenziava l'incompatibilità tra l'evento lesivo e lo stato dei luoghi ed anche nella consulenza di parte era emersa: da un lato, la non sovrapponibilità tra le lesioni descritte e lo stato dei luoghi, a causa della assenza di escoriazioni alle mani o tumefazioni al viso e alle braccia compatibili con la caduta; dall'altro, la inconciliabilità con la ricostruzione condivisa dal Collegio della sola contusione fronto-parietale. Tale lesione, invece, era compatibile con un'azione di gioco nel campetto sportivo, dove è intervenuto il 118 per soccorrere la persona offesa, che sarebbe stata ivi trasportata per una distanza di circa 150 m. dalla teste [REDACTED]



Ricorda il ricorrente che è compito della Suprema Corte e del sindacato di legittimità quello di verificare se la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non intrinsecamente contraddittoria e non incompatibile con altri atti del processo.

4.3. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché la Corte di appello ha confermato la condanna civile rinviando *per relationem* alla sentenza di primo grado senza confrontarsi con le censure formulate con l'atto di appello.

5. Con note trasmesse via PEC, l'avv. [REDACTED], procuratore speciale della parte civile costituita [REDACTED] ha depositato memoria difensiva e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso di [REDACTED] va accolto nei limiti che verranno esposti e ciò comporta l'annullamento della sentenza anche nei confronti del coimputato [REDACTED] ex art. 578 cod. proc. pen.

Prima di entrare nel merito delle questioni dedotte, sembra opportuno richiamare alcuni principi che verranno applicati nell'*iter* motivazionale.

È stato anche recentemente ribadito dal massimo Consesso di legittimità che, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01).

Anche in precedenza era stato affermato che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d'appello proposti dall'imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell'evidenza della prova d'innocenza o dell'assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio (*ex multis*, Sez. 5, n.1951 del 4/11/2020, Beatrice, non mass.; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322 - 01; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283 - 01; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138 - 01).



In definitiva, la disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della parte civile, da un lato, la cognizione piena sull'accusa penale del giudice di appello pur a fronte di prescrizione maturata; dall'altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appello sugli interessi civili a seguito della declaratoria di prescrizione.

Sotto altro profilo, deve osservarsi che, in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata "*per relationem*" alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 - 02), mentre è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "*per relationem*", limitandosi a richiamare quest'ultima. (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 - 01)

1.2. Alla stregua dei principi suindicati, il primo e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] sono fondati.

Deve infatti rilevarsi che secondo la sentenza di primo grado:

- il sinistro è avvenuto a causa della caduta del pedone nel canale di scolo che correva lungo la strada per la mancata adozione di barriere e protezioni idonee ad impedire la caduta dalla strada e, comunque, per la mancata segnalazione del pericolo, che ha determinato anche l'addebito agli imputati del reato previsto dall'art. 673 cod. pen.

- la competenza alla manutenzione e messa in sicurezza della strada in cui si è verificato l'incidente era del [REDACTED] in quanto il luogo in cui è avvenuta la caduta del pedone, come peraltro hanno dichiarato anche i testi di PG, rientra nell'ambito del perimetro urbano di [REDACTED] ;

- [REDACTED] che all'epoca dei fatti era responsabile dell'ufficio tecnico Quarto settore del Comune, cui era assegnata la manutenzione delle strade, e [REDACTED] che era responsabile della manutenzione stradale, sono stati individuati come titolari della posizione di garanzia, in ragione delle competenze loro attribuite.

A fronte di questa affermazione, la difesa aveva osservato, con specifico motivo di appello riportato in sentenza, che occorre fare riferimento al contenuto del Piano esecutivo di gestione del Comune, che distribuisce le competenze interne e non attribuisce al Quarto, bensì al Quinto settore, oltre ai compiti di vigilanza relativi alla circolazione stradale propri della Polizia municipale, anche la competenza in tema di segnaletica stradale.

La Corte di appello non ha preso in considerazione questo specifico motivo, che pure risulta in teoria dirimente ai fini della decisione, e si è limitata a richiamare *per relationem* la motivazione del primo giudice, che, tuttavia, non aveva fatto alcuna



menzione del documento prodotto dalla difesa. Pertanto, non ha valutato le ricadute di questo atto organizzativo sulle posizioni di garanzia individuate in sentenza.

L'assenza nella sentenza impugnata di qualunque argomentazione diretta a confutare la prospettazione difensiva, anche in presenza di un reato estinto per prescrizione, che tuttavia cagiona conseguenze civilistiche in tema di risarcimento del danno per effetto della costituzione di parte civile, comporta un evidente vizio di carenza di motivazione, poiché la pronunzia di appello non si è confrontata con le censure dedotte con l'impugnazione, limitandosi a richiamare il contenuto della prima pronunzia, che non aveva affrontato la specifica questione.

Né può sostenersi che la Corte abbia respinto implicitamente la censura sollevata con l'impugnazione, in quanto si è limitata ad affermare che «è emersa incontestabilmente... la competenza comunale e nello specifico del Settore servizi manutentivi e del Settore 4 area tecnica», senza fornire alcuna giustificazione a sostegno di tale asserto e senza confrontarsi con la produzione documentale e la deduzione difensiva.

Per queste ragioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, alla luce delle osservazioni difensive in ordine all'individuazione della posizione di garanzia.

1.2. La seconda censura formulata con il ricorso di [REDACTED] avente ad oggetto la ricostruzione fattuale della dinamica dell'incidente, non è consentita poiché, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, invoca di fatto una diversa valutazione della dinamica della vicenda, che la Corte ha respinto con motivazione sintetica, ma adeguata, rispondendo alle questioni dedotte con l'appello.

2. Le censure formulate con il ricorso proposto da [REDACTED] sono infondate e non possono trovare accoglimento in quanto la Corte di appello ha fornito risposta alle questioni formulate con l'appello dal ricorrente e ha motivatamente respinto le prospettazioni difensive, incentrate su due argomenti: la posizione di garanzia spettava al Sindaco e non al personale amministrativo; la condotta della persona offesa, per il suo carattere anomalo, avrebbe interrotto il nesso causale.

Anche in questo caso, la sentenza di appello ha richiamato quella di primo grado, ma questa pronunzia, che fa parte integrante della decisione impugnata, ha chiarito che le competenze gestionali non possono ricadere sul Sindaco, il quale ha un compito generale di vigilanza sull'operato degli organi amministrativi dell'ente territoriale. Inoltre, nel ricostruire la dinamica dell'incidente, la Corte ha condiviso le valutazioni del Tribunale e, richiamato le considerazioni del perito che ha affermato la compatibilità delle lesioni riportate dalla persona offesa con la dinamica descritta dai testimoni dell'accidentale caduta, ha ritenuto congetturali le ipotesi formulate dalla difesa in ordine ad una condotta anomala della persona offesa.



Il ricorso sviluppa osservazioni che reiterano le censure formulate in appello, senza confrontarsi con le risposte ricevute, e tendono inammissibilmente a fornire, anche per tale profilo, una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella fornita dal giudice di merito.

Come già evidenziato, questa Corte di legittimità ha in più occasioni ribadito la correttezza della motivazione *per relationem* alla sentenza di primo grado che abbia motivatamente respinto le questioni riproposte con l'atto di appello, dando contezza di averle esaminate.

Deve comunque rilevarsi che, nonostante l'infondatezza del ricorso proposto da [REDACTED] a lui si estendono, ex art. 587 cod. proc. pen., gli effetti dell'accoglimento del primo motivo dedotto da [REDACTED] non attinente a motivi esclusivamente personali.

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che, nel nuovo giudizio, nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati, dovrà colmare la riconosciuta lacuna motivazionale, dando adeguata risposta alle specifiche allegazioni difensive.

Quanto alla individuazione del Giudice del rinvio, ad avviso del Collegio, nel caso di specie non trova applicazione l'art. 622 cod. proc. pen., in quanto l'annullamento pronunciato non riguarda solamente le disposizioni o i capi concernenti l'azione civile, essendo stata cassata la decisione gravata anche agli effetti penali, con riferimento alla sussistenza degli elementi per escludere un proscioglimento nel merito, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dei due imputati.

Va, pertanto, data continuità all'indirizzo ermeneutico secondo il quale, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704 – 01; Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta, Rv. 283229; Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285).

Le spese del presente giudizio verranno regolamentate nel giudizio di rinvio.

La minore età della persona offesa impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto estensivo, nei confronti di [REDACTED] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.



Così deciso il 28 aprile 2026

Il Consigliere estensore  
Maria Daniela Borsellino

Il Presidente  
Lucia Vignale

